

**Saggi:**

ANGELA MARIA FELICETTI, *La riforma europea delle ADR dei consumatori: una prima lettura della direttiva Ue n. 2647 del 2025* .....» 5

Il contributo offre una lettura sintetica della direttiva Ue n. 2647 del 2025, che riforma la disciplina europea delle ADR dei consumatori alla luce della crisi nei mercati digitali del modello delineato dalla direttiva Ue n. 11 del 2013. L'analisi mette in rilievo l'ampliamento dell'ambito di applicazione, il rafforzamento della partecipazione dei professionisti e l'emersione di forme di CADR "collettivizzate", soffermandosi criticamente sull'art. 5, par. 2°, lett. d), quale indice di un coordinamento ancora incompleto con il Regolamento Ue n. 1689 del 2024 (AI Act). In chiusura, si delineano le principali implicazioni per l'ordinamento italiano.

*The article provides a concise analysis of Directive (EU) n. 2647/2025, reforming the European framework on consumer ADR in response to the shortcomings of Directive (EU) n. 11/2013 in digital markets. It highlights the extension of the material scope, the strengthening of traders' participation, and the emergence of "collectivised" consumer ADR schemes, with particular focus on Article 5(2) (d) and its still incomplete coordination with Regulation (EU) n. 1689/2024 (AI Act). The paper concludes by outlining the main implications for the Italian legal system.*

FRANCESCA FAINA, *Note sull'Arbitration Act 2025* .....» 27

Il venticinque febbraio dello scorso anno il Re di Inghilterra ha concesso il "royal assent" all'Arbitration Act 2025, le cui Sections 16 e 18 sono entrate immediatamente in vigore, mentre, per le restanti, si è dovuta attendere l'emanazione, il successivo primo agosto, dell'Arbitration Act 2025 (Commencement) Regulations 2025 da parte del Secretary of State. Una premessa è d'obbligo, onde prevenire possibili malintesi derivanti dalla simile denominazione: con l'Arbitration Act 2025 il legislatore inglese non ha inteso sostituire in toto il precedente Arbitration Act 1996, avendo avuto il limitato fine di aggiornare il precedente quadro normativo secondo le necessità sorte, nel corso del tempo, in ambito applicativo e sulla scorta delle esigenze derivanti dalla sempre più crescente concorrenza di altre sedi arbitrali. Il presente contributo si propone di illustrare le ragioni che hanno portato il Governo inglese a riformare, in parte e a distanza di ventinove anni dalla sua entrata in vigore, l'Arbitration Act 1996, nonché di esporre le principali novità introdotte, anche mediante il raffronto con i precedenti giurisprudenziali più rilevanti.

*On 25 February of last year, the King of England granted Royal Assent to the Arbitration Act 2025. Sections 16 and 18 entered into force immediately, while the remaining provisions required the subsequent issuance, on 1 August, of the Arbitration Act 2025 (Commencement) Regulations 2025 by the Secretary of State. A preliminary clarification is necessary in order to avoid possible misunderstandings arising from the similarity in terminology: through the Arbitration Act 2025, the English legislature did not intend to replace the previous Arbitration Act 1996 in its entirety, but rather*

*pursued the limited objective of updating the existing legislative framework in light of issues that had emerged over time in practice, as well as the needs arising from the increasingly intense competition among arbitral seats. This article aims to illustrate the reasons that led the English Government to partially reform the Arbitration Act 1996, twenty-nine years after its entry into force, and to examine the principal innovations introduced, including through comparison with the most significant judicial precedents.*

ROBERTA TISCINI, *La solidarietà nei giudizi di impugnazione alla prova della giurisprudenza in tema di impugnazione incidentale tardiva* ..... » 49

Il saggio prende in esame il regime delle obbligazioni solidali in fase di impugnazione. Dopo una breve indagine delle certezze e delle criticità che interessano il primo grado di giudizio, l'attenzione è incentrata sulle regole sottese alle impugnazioni: operano qui i principi generali sulle impugnazioni che riguardano la pluralità di parti (artt. 331 e 332 c.p.c.), nonché il regime delle impugnazioni incidentali tardive (art. 334 c.p.c.). Emerge infatti come la risposta al quesito relativo alla qualificazione del cumulo, in fase di impugnazione, in tema di obbligazioni solidali, come scindibile o inscindibile sia dipendente dal modo di interpretare le regole generali, in primis quella che delinea l'impugnazione incidentale tardiva, al cospetto di una giurisprudenza che da tempo – attraverso il succedersi di plurimi interventi delle Sezioni Unite – cerca di segnare percorsi interpretativi quanto più possibile uniformi.

*This essay examines the regime of joint and several obligations at the appeal stage. After a brief review of the certainties and critical issues affecting the first instance of proceedings, attention is focused on the rules underlying appeals: the general principles governing appeals involving multiple parties (Articles 331 and 332 of the Code of Civil Procedure) as well as the regime of late incidental appeals (Article 334 of the Code of Civil Procedure) apply here. It emerges that the answer to the question of whether the cumulation of joint and several obligations at the appeal stage is classified as separable or inseparable depends on how the general rules are interpreted, primarily the one governing late incidental appeals, in the light of a jurisprudence that has long sought—through the succession of multiple rulings by the Supreme Court—to establish the most uniform interpretative paths possible.*

**Giurisprudenza commentata:**

Trib. Milano, ord. 12 dicembre 2025, con nota di ELEONORA LELLI CECCHETTI, *Omogeneità senza identità. Il requisito di ammissibilità dell'azione di classe nell'ordinanza del Tribunale di Milano 12 dicembre 2025* ..... » 77

La nota esamina l'ordinanza con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile un'azione di classe risarcitoria per difetto di omogeneità dei diritti individuali azionati. Il provvedimento, pur affermando che l'omogeneità deve essere valutata con riguardo al danno-evento e non esige l'identità delle prestazioni risarcitorie, finisce per attribuire rilievo decisivo alla varietà delle posizioni soggettive, alla pluralità delle voci di danno non patrimoniale dedotte e alla necessità di accertamenti individualizzati. Muovendo da tale tensione argomentativa, il contributo propone di intendere l'omogeneità non come identità o piena sovrapposibilità delle pretese, ma come criterio relazionale e processuale, volto a verificare l'esistenza di un nucleo comune di questioni idoneo a sorreggere un accertamento unitario. In questa prospettiva, la standardizzazione del danno non costituisce un autonomo presupposto di ammissibilità, ma una tecnica di gestione delle differenze individuali all'interno del giudizio collettivo.

*This article examines the decision by which the Milan Court declared a compensatory class action inadmissible for lack of homogeneity among the individual rights asserted. Although the decision states that homogeneity must be assessed by reference to the damage-event and does not require identical compensatory relief, it ultimately places decisive weight on the diversity of the claimants' individual situations, the plurality of heads of non-pecuniary damage relied upon, and the need*

*for individualized inquiries. Building on this internal tension in the court's reasoning, the article argues that homogeneity should not be understood as identity or full overlap of claims, but rather as a relational and procedural criterion aimed at verifying the existence of a common core of issues capable of supporting unitary adjudication. From this perspective, the standardization of damages does not constitute an autonomous admissibility requirement, but rather a technique for managing individual differences within collective proceedings.*

Cass., sez. un., sent., 2 luglio 2025, n. 17876, con nota di SIMONE DE GASPERIS, *Il regime della procura alle liti redatta in lingua straniera e non tradotta: riflessioni a latere della soluzione delle Sezioni Unite*..... » 99

Il contributo prende le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 17876/2025 per riflettere sul regime della procura alle liti redatta in lingua straniera e non tradotta, soffermandosi in particolare sul ruolo che il sapere linguistico assume nel processo civile. La pronuncia, nel riconoscere al giudice la facoltà di fare a meno del traduttore quando sia in grado di comprendere autonomamente il contenuto dell'atto, solleva questioni di più ampia portata relative all'impiego delle conoscenze esperte nel giudizio, ai limiti del divieto di scienza privata e alle garanzie del contraddittorio. In questa prospettiva, lo studio evidenzia come la soluzione adottata dalle Sezioni Unite, pur orientata ad evitare eccessi di formalismo, lasci aperti significativi interrogativi sistematici sul rapporto tra cognizioni tecniche del giudice e ricorso agli ausiliari processuali.

*This article examines the Italian Supreme Court Joint Sections' judgment no. 17876/2025 on powers of attorney drafted in a foreign language without translation, focusing on the role played by linguistic knowledge within civil proceedings. By recognising the judge's faculty to dispense with the appointment of a translator whenever the content of the document can be directly understood, the decision raises broader issues concerning the use of expert knowledge in adjudication, the limits of the prohibition of private knowledge, and the safeguards of adversarial proceedings. From this perspective, the paper argues that, although the ruling aims to avoid excessive formalism, it still leaves open significant systematic questions regarding the relationship between the judge's technical competences and the use of court-appointed auxiliaries.*

Cass., Sez. un., 3 marzo 2026, n. 4735, con nota di ANNAPOALA SABINA PRINCIGALLI, *La legittimazione del giudice amministrativo a disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. su questioni attinenti alla giurisdizione* ..... » 141

Muovendo dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 4735/2026, il contributo esamina l'estensione del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363-bis c.p.c. anche al giudizio amministrativo, con particolare riguardo alle questioni di giurisdizione. L'analisi ricostruisce il progressivo ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto, alla luce delle principali criticità evidenziate dalla dottrina. L'indagine si concentra sulla "diretta riferibilità" dell'istituto al giudice amministrativo, soluzione che consente di superare il vaglio di compatibilità fra sistemi processuali, ma che solleva dubbi sulla coerenza complessiva dell'assetto processuale e sull'equilibrio fra Corte di cassazione e Consiglio di Stato.

*Starting from the Italian Supreme Court decision no. 4735/2026, the article examines the extension of the Article 363-bis of the Italian Code of Civil Procedure to administrative proceedings, with specific regard to jurisdictional issues. The analysis reconstructs the gradual expansion of the instrument's scope, in light of the main scholars' criticisms. The paper focuses on the instrument's "direct applicability" to administrative Courts, a solution that overcomes the traditional compatibility assessment between procedural systems but raises concerns regarding the overall coherence of the procedural framework and the institutional balance between the Italian Cassation Court and the Italian Council of State.*

